

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE.

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte.

Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.

L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.